



Dott. Vittorio Codeluppi

Dott.ssa Veronica De Angeli

Dott.ssa Teresa Arturi

Dott.ssa Elena Gazzola

RACCOLTA DATI PER INVIO CERTIFICAZIONE UNICA 2022

Gent.le Cliente,

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 14 gennaio 2022 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (CU 2022) relativa all'anno 2021.

Per il periodo d'imposta 2021, i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti **entro il 16 marzo**, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro la medesima data**.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda anche che entro il 16 marzo 2022 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, **la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE)** corrisposti nell'anno di imposta precedente.

In merito alla CU AUTONOMI le chiedo di far pervenire entro e non oltre il 15/02/2022 la seguente documentazione, con indicazione della data di pagamento in merito alle fatture e ricevute:

- copia delle certificazioni delle ritenute d'acconto (se da voi già predisposte);
- copia delle fatture pagate nel 2021 a professionisti, agenti e rappresentanti (anche per le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia) con indicazioni se trattasi di agenti monomandatari, plurimandatari o procacciatori d'affari, o mediatori, anche se in regime agevolato (senza applicazione cioè della ritenuta d'acconto);
- redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- premi di risultato relativi ad anni precedenti: per i casi in cui l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei benefit;
- copia ricevute di prestazioni occasionali pagate nel 2021;

- copia ricevute di prestazioni soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 30% corrisposte a soggetti non residenti nel 2021;
- copia ricevute proventi derivanti dall'utilizzo economico di opere di ingegno, di invenzioni industriali etc percepite direttamente dall'autore/inventore pagate nel 2021;
- copia ricevute per indennità di esproprio o risarcimento del danno pagate nel 2021;
- copia ricevute prestazioni erogate nel 2021 nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (compresi i compensi entro il limite esente di € 10.000,00, escluso invece i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale);
- copia fatture per prestazioni erogate nel 2021 in esecuzione di contratti di appalto da parte di Condomini soggetti alla ritenuta del 4%;
- copia ricevute somme erogate nel 2021 a seguito di pignoramento presso terzi (es. pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge -se non dichiarate nella CU dipendenti);
- copia dei versamenti effettuati dall'impresa per lavori socialmente utili;
- copia degli F24 relativi ai pagamenti delle ritenute d'acconto (codice 1040 e 1052) effettuati nel 2021;
- copia degli F24 relativi ai pagamenti delle ritenute d'acconto pagate dai Condomini (codice 1019 e 1020) nel 2021;
- copia del partitario contabile relativo alle ritenute operate.

In relazione ai **contribuenti in regime forfettario** si precisa quanto segue: il contribuente forfettario - non essendo sostituto d'imposta - non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2022.

La invitiamo a consegnare tutte la documentazione inerente (es. fattura ricevuta da un professionista).

Di seguito una tabella riepilogativa in merito alle prestazioni rese tra professionisti a seconda del regime contabile di appartenenza:

Soggetti coinvolti	Obblighi Certificazione Unica e modello 770
Ordinario che fattura ad ordinario	Sia CU 2022 che modello 770
Ordinario che fattura a contribuente minimo	Sia CU 2022 che modello 770
Ordinario che fattura a contribuente forfettario L.190/2014	Il forfettario non compilerà né la CU 2022 né il modello 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi PF 2021
Contribuente Minimo che fattura ad ordinario	L'ordinario compilerà la CU 2022, ma non il modello 770 (non avendo versato ritenute)

Contribuente Minimo che fattura a Contribuente minimo	Il minimo compilerà la CU 2022, ma non il modello 770 (non avendo versato ritenute)
Contribuente Minimo che fattura a Contribuente forfettario	Il forfettario non compilerà né la CU 2022 né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche
Contribuente Forfettario che fattura ad ordinario	L'ordinario compilerà la CU 2022, ma non il modello 770
Contribuente Forfettario che fattura a Contribuente minimo	Il minimo compilerà la CU 2022, ma non il modello 770
Contribuente Forfettario che fattura a contribuente forfettario	Il forfettario non compilerà né la CU 2022 né il 770, ma solo quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche 2022

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione errata (nei termini cioè del 16/03/2022) di una CU viene successivamente corretta e rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza (entro il 21/03/2022), mentre se la correzione\rettifica avviene entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro).

La documentazione può essere inviata via mail (assistenza.tributaria@studiocodeluppi.it) o consegnata direttamente in studio.

Rimanendo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento relativo alle informazioni richieste, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Reperto di riferimento: Assistenza tributaria

Studio Codeluppi Srl